



REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.;

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 43 "Capacità ed autonomia negoziale";

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/218, art. 45 lett. h, con il quale si stabilisce la competenza del Consiglio d'Istituto di deliberare relativamente alla determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi. Il presente regolamento non si

| | |
|--|---|
|  |  |
| ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE TONIOLO | |
| ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - INDIRIZZI: - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TURISMO | ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - INDIRIZZO: - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ISTITUTO PROFESSIONALE - INDIRIZZO: - SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE |

applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008)

Art. 2 – Condizioni per la stipula dei Contratti

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti: – l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; – l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; – la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; – devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, programmi operativi nazionali, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. È fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di



acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - Requisiti professionali

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni il collegio dei docenti e/o il consiglio di istituto stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per accedere all'insegnamento.
2. I criteri fissati dal collegio docenti e/o il consiglio di istituto saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

Art. 4 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni sono pubblicati sul sito web d'Istituto. Gli avvisi devono indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo proposto per la prestazione;
2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, può presentare domanda alla

| | |
|---|--|
|  <p>TONIOLO Fermiamo giovani per il futuro del Paese</p> |     <p>UNIONE EUROPEA PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (P.S. - FESR)</p> |
| ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE TONIOLO | |
| <p>ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - INDIRIZZI: - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TURISMO</p> | <p>ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - INDIRIZZO: - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ISTITUTO PROFESSIONALE - INDIRIZZO: - SERVIZI PER LA SANITÀ E L'ASSISTENZA SOCIALE</p> |

scuola, ai fini dell'individuazione come contraente cui conferire il contratto, nei termini stabiliti.

Art. 5 - Determinazione del compenso

1. La determinazione del limite massimo dei compensi in relazione alla prestazione professionale richiesta per i contratti di cui al presente regolamento saranno determinati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Dirigente Scolastico, determina il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.
3. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di applicare il compenso massimo.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione): – sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori; – in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti; – può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata. È fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 6 - Individuazione del contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa sulla base dei requisiti professionali di cui all'art. 3.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - curriculum complessivo del candidato;
 - contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
 - pubblicazione e altri titoli;
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:
 - congruenza dei titoli culturali posseduti in relazione agli specifici contenuti dell'attività formativa richiesta;
 - livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
 - congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
 - eventuali precedenti esperienze didattiche;
4. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione, cui affidare la scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Art. 7 - Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;

- I termini di Inizio e conclusione della prestazione;
 - corrispettivo della prestazione Indicato al netto della Imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità del pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a soluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale;
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni;
 4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto quella stabilita, dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile;
 5. I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali o di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in pendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della scuola;
 6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e possono essere rinnovabili;
 7. E' istituito presso la segreteria dell'Istituto un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 8 – Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.



32, comma quattro, del decreto interministeriale n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- Che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- Che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- Di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifiche professionalità esterna.

Art. 9 – Autorizzazione dipendenti supplenti e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra pubblica Amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;
2. l'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al Dipartimento della funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165;

Prot. n° 1592/VI.3



Manfredonia, 02/12/2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Pellegrino IANNELLI

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 16 del 22/12/2020

Il Presidente del Consiglio di Istituto

Il Segretario del Consiglio di Istituto

Prof.ssa Michela DE FILIPPO

Ass. Amm.vo Matteo IONATA

